

**Determinazione del Dirigente
del Servizio Risorse Idriche**

N. 461-31632/2014

OGGETTO: D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 - Domanda in data 24/3/2014 di Acea Pinerolese Energia srl di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Usseglio (n. pr. 253/21). Rigetto per improcedibilità.

Il Dirigente

Premesso che:

- con domanda in data 24/3/2014 la Acea Pinerolese Energia srl ha chiesto l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Usseglio ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003;
- tra gli atti di assenso da conseguire nell'ambito della suddetta autorizzazione unica il proponente ha indicato anche la concessione di derivazione d'acqua a scopo energetico dal Torrente Stura di Viù;
- con nota di questo Servizio in data 7/4/2014 prot. n. 59693 è stato evidenziato al proponente che la documentazione tecnica allegata alla suddetta domanda non risultava completa di tutto quanto prescritto, comunicando che:
 - 1) come disposto dal punto 14.4 del D.M. 10/9/2010, la domanda era ritenuta improcedibile e l'istruttoria avrebbe potuto essere avviata solo a seguito del completamento della documentazione sulla base di quanto elencato;
 - 2) allo scopo veniva assegnato il termine di trenta giorni decorsi i quali la domanda sarebbe stata rigettata con atto espresso, senza ulteriore comunicazione;
- alla data odierna non è pervenuto riscontro alla citata nota di questo Servizio in data 7/4/2014;
- ai fini della procedibilità della domanda di concessione e dell'espletamento della prima fase istruttoria, la documentazione allegata all'istanza deve contenere ad un primo esame gli elaborati elencati nell'Allegato A del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i.;
- con la citata nota in data 7/4/2014 risulta chiesto il completamento della documentazione progettuale anche ai fini della procedibilità della domanda di concessione secondo le disposizioni del citato Allegato A, in base al quale questa non risulta procedibile per la mancanza dei seguenti elaborati:
 - 1) modulo di accettazione del preventivo per la connessione e copia del relativo versamento;
 - 2) profili longitudinali e trasversali relativi al tratto sotteso del corso d'acqua da cui si deriva (fondo alveo e sponde), con profilo della corrente relativo agli stati di magra, ordinario e di massima piena, nelle condizioni pre e post intervento, con rappresentazione delle opere in



- progetto riferite ai capisaldi di cui sopra;
3) piano di gestione e manutenzione delle opere;

Constatato che, stante quanto sopra, la domanda di concessione di derivazione d'acqua è priva dei documenti tecnici di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) e dunque non è procedibile;

Dato atto che con la citata nota 7/4/2014 si è già provveduto a chiedere integrazione in merito, tra l'altro, anche alla suddetta documentazione, senza che sia ad oggi pervenuto riscontro;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D.P.G.R. 14/3/2014 n. 1/R, "*Qualora, ad un primo esame, l'ufficio riscontri la mancanza di uno o più delle informazioni e dei documenti previsti a pena di improcedibilità nell'Allegato A il procedimento si conclude con la dichiarazione di improcedibilità della domanda*";

Ritenuto pertanto necessario, alla luce di quanto sopra, di rigettare per improcedibilità la domanda di concessione di derivazione d'acqua in questione e con essa anche la domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, in considerazione dei disposti regolamentari di cui al D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i.;

Visti:

- il D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 avente per oggetto "*Norme in materia ambientale*";
- la L.R. 26/4/2000, n. 44 e s.m.i., che all'art.56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla "*gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica ...*";
- il D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R - Regolamento regionale recante: "*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)*" come modificato dal D.P.G.R. 14/3/2014 n. 1/R
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e l'art. 35 dello Statuto Provinciale per cui la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente;
- gli articoli 41 e 44 dello statuto;

DETERMINA

- 1) di rigettare per improcedibilità, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo, la domanda di Acea Pinerolese Energia srl di concessione di derivazione d'acqua in parola e con essa anche la domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, in considerazione dei disposti regolamentari di cui al D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i.;
- 2) di dare comunicazione del presente provvedimento, oltre che all'interessato, a tutti i soggetti titolari di atti di assenso che confluiscono nel provvedimento unico, cui il richiedente ha inviato la domanda in data 24/3/2014 per l'attivazione del procedimento di competenza;



3) di disporre l'archiviazione della sopra citata domanda e di aggiornare il sistema informativo regionale delle risorse idriche (SIRI);

Il termine per il ricorso amministrativo, da proporsi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche o al TAR nell'ambito delle rispettive competenze, è di giorni sessanta dalla data di notifica del presente provvedimento.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Torino, 23 SET. 2014

Il Dirigente
(dott. Guglielmo Filippini)